

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE RANE VOLANTI

Articolo 1

Denominazione - sede

In data 21 giugno 2019 è costituito, nel rispetto del Codice Civile, della legge 106/2016 e del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

<< RANE VOLANTI A.P.S. >>.

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede in Domodossola (VB) in Via Marinai d'Italia n°2, ma può costituire sedi secondarie. La durata dell'associazione è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'Associazione " RANE VOLANTI A.P.S. ", d'ora in avanti chiamata per brevità Associazione, **non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità e promozione sociale, civica, solidaristica e culturale a favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.**

Articolo 2

Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 117/2017, delle relative norme di attuazione, del Codice Civile, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 3

Finalità e attività

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, nasce al fine di svolgere attività e servizi culturali e sociali attraverso la promozione dei linguaggi educativi formali e non formali, delle discipline artistiche e in generale delle discipline legate al benessere personale dell'individuo, membro attivo e poliedrico della società. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione promuove inoltre la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, adoperandosi anche a tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.L. 117/2017.

Tali attività verranno svolte a favore di associati e terzi senza finalità di lucro, nel rispetto delle libere dignità degli associati e delle specifiche peculiarità di ogni individuo, secondo principi di democrazia e partecipazione. Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi. Per raggiungere le finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività per i propri associati, familiari e terzi:

- promuovere e organizzare attività di carattere civile, sociale, culturale e artistico volte alla tutela e al miglioramento della qualità della vita delle persone, della comunità e dell'ambiente comprese le attività svolte a tutela dell'integrazione sociale delle persone svantaggiate.
- promuovere e organizzare attività educative, di istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n°53, e successive modificazioni.
- promuovere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- promuovere la formazione universitaria e post-universitaria.
- promuovere, organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.L. 117/2017.
- produrre e distribuire spettacoli di teatro, danza, musica, canto e altre attività artistiche espressive, realizzati prevalentemente con i propri soci.
- agire da intermediario, a titolo gratuito, tra i propri associati e gli enti distributori e produttori, nazionali e internazionali, di opere teatrali, musicali, danza e opere artistiche in genere.
- gestire sale, cinematografiche e teatrali, e centri culturali in genere.
- l'Associazione può pubblicare e distribuire libri, riviste, periodici e bollettini di informazione, materiale cartaceo e audio-visivo relativo ai settori di interesse, nonché utilizzare per la propria promozione ogni strumento o supporto elettronico ed informatico.
- promuovere la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni.
- svolgere, attraverso i suoi soci e/o professionisti esterni, attività di animazione in collaborazione con enti pubblici e privati italiani o stranieri anche all'estero.
- promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione **potrà inoltre:**

- Aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia.

- Creare e gestire una rete di collaborazione tra Enti, pubblici e privati che condividono finalità e metodi, anche promuovendone l'attività.
- Procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
- Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- Somministrare alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;
- Svolgere attività commerciali e produttive marginali, accessorie ai fini istituzionali e sempre in proporzione inferiore rispetto alle attività istituzionali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Articolo 4

Soci

Possono far parte dell'Associazione **persone fisiche** che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le finalità che animano l'Associazione. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo Articolo 6.

I soci si dividono in:

1. *Soci fondatori*: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.
2. *Soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione, previa accoglimento di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.
3. *Soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà dell'Assemblea, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per positivo apporto che la loro presenza può recare all'Associazione

Articolo 5

Assunzione della qualifica di socio, diritti e doveri

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è **necessario presentare apposita domanda scritta** al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di **apposita delibera del Consiglio Direttivo**.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Possono presentare domanda di associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne **condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle**.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato **entro 60 giorni**, motivandola.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è illimitato.

A. Tutti i soci hanno il diritto di:

- Frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzata, entro i limiti e i regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo, specificatamente a spazi, calendari e attività.
- Essere informati sulle attività dell'Associazione attraverso le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
- Usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.
- Approvare e modificare lo statuto e i regolamenti.
- Approvare i bilanci.
- Eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

Ciascun socio ha inoltre diritto di **partecipazione e di voto** in seno all'assemblea purché iscritto da **almeno 3 mesi** nel libro degli associati e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali purché iscritto da **almeno 6 mesi** nel libro degli associati.

Ciascun socio ha inoltre il diritto di recedere dall'appartenenza all'Associazione (si applica l'articolo 2532 del codice civile). La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta **almeno 3 mesi prima** (Art.24 codice civile).

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, di partecipazione alla vita dell'ente e alla sua attività.

B. Tutti i soci sono tenuti:

1. All'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie.
2. A non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che animano le attività dell'Associazione.
3. Al pagamento della quota associativa annuale. L'adesione all'ente non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è **facoltà** degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

In conformità all'art.148 comma 8 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, la quota associativa è **annuale, non è trasmissibile, non è restituibile, non è rivalutabile** in caso di recesso, o di perdita della qualità di aderente e deve essere versata **non appena** deliberata l'accettazione della domanda di associazione, da parte del Consiglio Direttivo. La quota associativa è decisa dall'Assemblea dei soci e può essere modificata dalla stessa **entro 3 mesi** dall'inizio del nuovo anno sociale.

Tutte le altre quote (facoltative, di cui all'articolo **6 B.3** del presente statuto) devono essere versate in caso di adesione, salvo diversa comunicazione regolarmente deliberata dal Consiglio Direttivo, **entro 7 giorni** dall'inizio dell'iniziativa di riferimento.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono **prevalentemente gratuite**, salvo eventuali rimborsi spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'assemblea dei soci dell'ente. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione può ad ogni modo intrattenere **rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati**, sempre in proporzione minore rispetto alle prestazioni di volontariato globali svolte nell'anno di esercizio di riferimento e secondo le normative di cui all'Articolo 1 e specificatamente secondo quanto stabilito nell'Art.36 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

Recesso ed esclusione del socio

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dal seguente statuto può essere **espulso o radiato dall'Associazione**.

Specificatamente il socio può essere espulso o radiato per i seguenti motivi:

1. Quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie.
2. Quando abbia reso false dichiarazioni nella domanda scritta al Consiglio Direttivo al momento della richiesta di adesione.
3. Quando, senza giustificato motivo, si renda moroso nell'eventuale pagamento della quota associativa annuale.
4. Quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice con votazione segreta. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio **entro 15 giorni** dalla delibera e deve essere **motivato**.

I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso all'Assemblea; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

Articolo 7

Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei soci, Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), Presidente, Vice-Presidente, Organo di controllo (eventuale), Organo di revisione (eventuale).

Articolo 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata in via ordinaria **almeno 1 volta** all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare **almeno 10 giorni prima** di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario,

il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail. Tra prima e seconda convocazione devono decorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di **almeno 1/10** dei soci aventi diritto al voto o quando il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso lo ritiene necessario. **Ciascun associato ha un voto.**

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione per **almeno 5 anni**, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 9

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- Nominare e revocare i componenti degli organi sociali.
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- Approvare il bilancio.
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.
- Deliberare sull'esclusione degli associati.
- Deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
- Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10

Validità delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di **almeno la metà più uno** degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche due ore dopo, **qualunque sia il numero** dei presenti, in proprio o in delega, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, **ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.**

E' ammessa l'espressione del voto in via telematica o elettronica, secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

A discrezione del consiglio direttivo possono partecipare in assemblea, senza diritto

di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese **a maggioranza** dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Le delibere sono assunte a **maggioranza dei voti dei presenti** e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di **almeno i due terzi** dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzianti o non intervenuti o astenuti al voto.

Articolo 11

Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (o da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio **con diritto di voto** ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Articolo 12

Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra **tre e sette** membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario (eventualmente con funzione di tesoriere) a **maggioranza assoluta**.

Dura in carica per **cinque anni** e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la totalità dei

componenti. Il Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente ricostituito in caso di vacanza di consiglieri. In caso di contemporanea riduzione del loro numero al di sotto del 50% si dovrà procedere a nuove elezioni dell'intero organo decadendo anche gli altri componenti.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. Disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto, deliberando (se ritenuto necessario) un preciso codice esecutivo.
2. Istituire appositi comitati consultivi a supporto delle azioni dell'associazione.
3. Affidare ordini e incarichi anche a persone non appartenenti al Direttivo o socie.
4. Curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti.
5. Provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali.
6. Redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci.
7. Predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci.
8. Deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci.
9. Curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione.
10. Pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale.
11. Adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario.
12. Conferire eventuali deleghe di funzioni sia al presidente, sia ai singoli componenti del consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei consiglieri. In quest'ultimo caso il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Il consiglio direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice. In seno al consiglio non è ammessa delega. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 2 riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Ogni delibera del consiglio direttivo deve redigersi appositamente verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal presidente fra i presenti.

Articolo 13

Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria. Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione. Il presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza inderogabile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al presidente compete:

1. Curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.
2. Sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'associazione.
3. Curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.
4. Adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.
5. Esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Articolo 14

Vice-Presidente

Il vice presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal presidente stesso.

Egli sostiene il presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il vice presidente può intervenire personalmente in sostituzione del presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Articolo 15

Organo di Controllo

E' nominato **esclusivamente** nei nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato **esclusivamente** nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 17

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1. Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà che diverranno di proprietà dell'associazione.
2. Dalle quote versate dai soci effettivi.
3. Proventi derivanti dalle attività dell'associazione stessa.
4. Da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del consiglio direttivo.
5. Da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o

di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 21 del presente statuto.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Articolo 18

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi e l'organizzazione delle proprie attività l'associazione potrà disporre di entrate economiche come disciplinate dal D.Lgs. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 19

Bilancio

L'esercizio della associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il **bilancio consuntivo** comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il **bilancio preventivo** reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il **bilancio preventivo** e quello **consuntivo** sono **obbligatoriamente** redatti dal consiglio direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto e ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio **consuntivo** può eventualmente essere accompagnato da una **relazione sociale**, a cura del Consiglio Direttivo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione può anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il **bilancio consuntivo** e quello **preventivo** devono essere approvati dall'assemblea entro e non oltre **4 mesi** dalla fine dell'anno sociale e, prima di questa approvazione, devono essere esposti nei 15 giorni precedenti la data stabilita per la loro approvazione, nella sede sociale dell'associazione a disposizione di tutti i soci che volessero visionarli. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 20

Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di promozione sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, e comunque secondo il disposto dell'art.9 del D.Lgs 117/2017, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 21

Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 22

Assicurazione dei soci

I volontari dell'associazione sono assicurati secondo **modalità e termini** previsti dall'art.18 D.Lgs. 117/2017 e la normativa di riferimento per le APS DL 383/2000.

Articolo 23

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.